

IL TRIBUNALE DI UDINE

riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri:

dott. Alessandra Bottan

Presidente

dott. Francesco Venier

Giudice

dott. Lorenzo Massarelli

Giudice relatore

ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n° 149 /2014 RG promosso con ricorso depositato il 14.1.2014 da

- FRANCESCO [REDACTED] (CF [REDACTED]) con l'avv. [REDACTED];
ricorrente;

contro

- FALLIMENTO [REDACTED] S.R.L. CUR FALL (CF 00285810305) con l'avv.
[REDACTED];

resistente;

avente ad **oggetto**: opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.Fall.


L'odierno opponente ha chiesto l'ammissione al passivo di un credito di € 76.128, in privilegio ex art. 2751 bis n° 2 c.c. ed in prededuzione ai sensi degli artt. 161 comma settimo e 111 secondo comma L.Fall.; il tutto quale avvocato incaricato dalla società, poi fallita, di presentare una domanda di concordato preventivo.

Il giudice delegato ha ammesso il credito insinuato (diminuito dell'acconto già percepito), ma negando la prededuzione e collocando gli accessori in chirografo.

L'avv. Santini propone opposizione ex art. 98 L.Fall. limitando esplicitamente la sua domanda di riconoscimento della prededuzione all'importo di € 20.000, in quanto credito sorto dopo il deposito della domanda di concordato preventivo.



La curatela, costituitasi in giudizio, rileva che la *prededuzione* è stata legittimamente negata perché la prestazione non ha dato risultati utili alla massa (la domanda non è stata ammessa) e perché anche i crediti sorti durante una procedura concorsuale devono essere ammessi con prededuzione solo se siano stati funzionali agli interessi dei creditori.



Fallimenti e Società.it



L'opposizione è fondata e va accolta.

Non condivide il collegio la tesi del ricorrente, secondo cui il credito dovrebbe essere ammesso *de plano* col rango richiesto, perché sorto dopo il deposito della domanda di concordato e dunque *in occasione* di una procedura concorsuale *ex art. 111* secondo comma L.Fall. Infatti, esaminando la pattuizione stipulata con la società poi fallita (doc. 5 ricorrente), emerge che le parti hanno stabilito che il compenso dovesse essere così stabilito: € 20.000 per lo studio della pratica; € 20.000 per il caso di presentazione della proposta di concordato; € 5.000 per il giudizio di omologa; € 25.000 per il caso alternativo di una domanda di fallimento in proprio. Ciò rende palese che la radice causale del credito azionato trova fondamento in data anteriore alla presentazione del ricorso, e che l'esigibilità della posta era semplicemente subordinata al verificarsi di una mera condizione: o la presentazione del ricorso per concordato, o il deposito di un'istanza di fallimento in proprio. In tale ottica, dunque, non ci si trova dinanzi ad un credito professionale sorto durante la procedura concorsuale (ciò che avviene quando viene dato incarico ad un professionista dopo l'avvio della stessa, perché svolga la sua attività dopo tale momento) ma ad un credito sorto in precedenza benché sottoposto a condizione, e dunque pienamente concorsuale e da trattarsi secondo gli ordinari criteri.

Secondo il collegio l'opposizione va accolta, piuttosto, perché il credito va considerato prededucibile ai sensi dell'art. 111 secondo comma L.Fall. siccome sorto *in funzione* della procedura di concordato preventivo.

La Suprema Corte ha infatti precisato che:

la prededuzione, nel successivo fallimento, può competere ai crediti sorti per attività professionale svolta per assistenza consulenza e redazione di domanda, proposta e piano di concordato preventivo (n° 5098/14; n° 10110/14);



- ciò a prescindere dall'apertura effettiva della procedura di concordato mercé il decreto di ammissione (Cass. n° 6031/14), anche alla luce della previsione dell'art. 182 *quater* secondo comma L.Fall. che consente l'attribuzione della prededuzione anche a crediti sorti prima della domanda di ammissione;

- spetta al GD del susseguente fallimento valutare *ex post* se l'attività professionale in questione è stata davvero utile al ceto creditorio, considerando i vantaggi da essa arrecati in termini di accrescimento dell'attivo o di salvaguardia dell'integrità del patrimonio (Cass. n° 8958/14 e n° 19013/14).

In caso di ammissione alla procedura, si potrà presumere tale utilità; in caso di revoca dell'ammissione *ex art.* 173 L.Fall. o al diniego di omologazione per scoperta di situazioni impedienti preesistenti, noti al professionista, si potrà al contrario presumerne l'inutilità.

Nei casi residui, come nel presente (in cui la domanda di concordato non è stata ammessa *ab origine*) occorre verificare se la prestazione è stata o meno conforme ad un parametro accettabile, partendo dal presupposto che quella del professionista incaricato di analizzare e proporre strumenti per sistemare l'insolvenza non costituisce un'obbligazione di mezzi, bensì di risultato, in quanto egli si obbliga ad offrire tutti gli elementi di valutazione necessari ed i suggerimenti opportuni allo scopo di permettere al cliente di adottare una consapevole decisione, a seguito di un ponderato apprezzamento dei rischi che possono impedire la realizzabilità del risultato sperato.

La prededuzione potrà allora essere negata ove la curatela dimostri che il ricorso alla procedura, astrattamente funzionale all'interesse dei creditori concorrenti, si è rivelato in concreto dannoso perché ha determinato un'erosione del patrimonio a disposizione della massa (anche per il peso delle obbligazioni contratte dopo il deposito della domanda), non bilanciata da un'adeguata conservazione dei valori aziendali e senza che venisse alcun vantaggio concreto dalla retrodatazione del periodo sospetto ai fini dell'esperimento della



revocatoria fallimentare ovvero dalla possibilità di “cristallizzare” anticipatamente il patrimonio (cfr. artt. 169 e 45 L.Fall.; consecuzione di procedure ai fini del computo degli interessi sui crediti chirografari).

Applicati tali principi al caso di specie, ne deriva l'accoglimento dell'opposizione, dato che la curatela fonda i suoi assunti solo sul fatto che la domanda di concordato non è stata ammessa, da ciò desumendo che l'intera prestazione si sia rivelata inutile. Nulla viene detto o provato, invece, quanto alla retrodatazione ed alla salvaguardia di valori aziendali, che l'iniziativa può ben aver consentito.

Rimane comunque salva la possibilità di emendare l'errore materiale che affligge *in parte qua* lo stato passivo, essendosi ammesso sia l'intero credito del ricorrente al lordo di accessori, sia separatamente questi ultimi in via chirografaria.

Le spese possono essere compensate per la novità delle questioni e l'intervento di disposizioni normative rilevanti nel corso del giudizio, abrogate prima della decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Udine, definitivamente pronunciando nell'opposizione *ex art.* 98 L.Fall. iscritta al n° 149 /2014 RG, così decide:

- 1) in parziale riforma del decreto pronunciato dal giudice delegato, ammette l'opponente al passivo del fallimento “██████████ Srl” per il credito di € 20.000 (in privilegio *ex art.* 2751 *bis* n° 2 c.c.), oltre cassa ed Iva (in chirografo), tutto in prededuzione anziché in via concorsuale;
- 2) compensa interamente fra le parti le spese di lite.

Udine, 27/11/2014

Il Presidente.

